

## Obbligo di tenuta Registri

Le Organizzazioni di Volontariato, in ottemperanza all'art. 4 della legge 266/91, devono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Il Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1992 individua meccanismi assicurativi semplificati e ne disciplina i relativi controlli.

In particolare l'Art.2 del D.M. stabilisce che le assicurazioni *“devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attività di volontariato, sulla base delle risultanze del registro alla data di stipulazione delle polizze, nonché coloro che aderiscono all'organizzazione in data successiva”*.

I soggetti assicurati sono quindi *“determinati o determinabili con riferimento al registro”* degli aderenti.

La tenuta del registro è fondamentale nel funzionamento dell'Organizzazione perché solo dalla corretta gestione di questo deriva la certezza della garanzia assicurativa per gli aderenti che prestano attività di volontariato: solo coloro che sono iscritti nel registro sono assicurati.

Il Decreto stabilisce inoltre che *“le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro”* e *“per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro”*.

Stando alle indicazioni del D.M. *“le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro”*.

La tenuta del registro deve rigidamente attenersi alle prescrizioni date dal Decreto Legge, il quale stabilisce che questo deve essere *“numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, o da un Segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare nell'ultima pagina del registro il numero dei fogli che lo compongono”*.

Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

I soggetti che aderiscono alle organizzazioni di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.

Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.


Il registro deve essere barrato al termine ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre la data e la propria firma.

Di seguito proponiamo un modello di registro conforme al Decreto Ministeriale

REGISTRO DEGLI ADERENTI ASSICURATI

ai sensi e per effetti delle coperture assicurative Responsabilità Civile verso terzi, Infortuni e Malattie conformemente all'art. 4 L. 266/91 e Decreto Ministro del Commercio e dell'Industria e dell'Artigianato 14 febbraio 1992.

BOLLO



N. registrazione	Data	Movimentazione	Dati anagrafici	Firma
1	01/02/00	entra	Rossi Mario Nato a Roma il 10/10/1950 e residente a Milano in Via Garibaldi, 22 Presidente	
2	01/02/00	entra	Verdi Anna Nata a Milano il 10/10/1950 e residente a Roma in Via Mazzini 22 Membro Consiglio Direttivo	
3	01/02/00	entra	Neri Paolo Nato a Roma il 10/10/1950 e residente a Roma in Via Marsala 1 Volontario	
4	01/02/00	entra	Bruni Marco Nato a Roma il 10/10/1950 residente in Via Palermo 1, Volontario	
			<del>TOTALE 4 VOLONTARI</del>	<i>Firma</i>
5	02/02/00	entra	Rossi Giulia nata a Milano il 10/10/50 e residente a Roma in Via Messina 1 Volontario	
			<del>TOTALE 5 VOLONTARI</del>	<i>Firma</i>
6	03/02/00	esce	Neri Paolo Nato a Roma il 10/10/1950 e residente a Roma in Via Marsala 1 Volontario	
			<del>TOTALE 4 VOLONTARI</del>	<i>Firma</i>
7	04/03/00	entra	Bianchi Michele nato a Milano il 6/7/1966 residente a Latina via Firenze 5 Volontario	
			<del>TOTALE 5 VOLONTARI</del>	<i>Firma</i>
8	05/05/00	entra	Biondi Mario nato a Catania il 8/9/55 residente a Parma via Reggio 9	
			<del>TOTALE 6 VOLONTARI</del>	<i>Firma</i>
9	10/06/00	entra	Chiari Vittorio Nato a Roma il 10/10/1950 e residente a Roma in Via Sicilia Volontario	
			<del>TOTALE 7 VOLONTARI</del>	<i>Firma</i>

Ogni volta che si annota una variazione sul Registro degli aderenti assicurati si deve inserire una barratura che annulli una riga in modo da rendere più visibile le variazioni in entrata e in uscita dei soci dal gruppo degli aderenti assicurati.  
Contestualmente il responsabile della tenuta del registro appone la propria firma.

Si consiglia, anche se non prescritto, di riportare il numero totale di volontari iscritti successivamente ad ogni variazione.

**NB:**

Il D.M. Stabilisce che *“le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro”*.

Quindi se ogni variazione al registro non viene comunicata formalmente all'assicuratore l'assicurazione non opera.

**La Polizza Unica del Volontariato in deroga al D.M. stabilisce che ai fini dell'individuazione dei soggetti assicurati fa fede il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato tenuto presso le sedi delle organizzazioni.**

**LE ASSOCIAZIONI SONO QUINDI ESONERATE DAL COMUNICARE OGNI VARIAZIONE ALL'ASSICURATORE.**